

09/11/2014

Presentato il verbale di
Prelazione di causa n. 29720/12 R.G. V.S. APPELLO
Avv. PIERFRANCO GIGLIOTTI
Applicate in data del
Torino,



5685/14
Sentenza n. _____
Spedito il 6/11/14
Depositato il 25 NOV 2014
F. n. 29720/12
Aut. n. 48136/14

15/11/15
21/1/15
FORMA
ANU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

Sez. IV civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 29720/12 R.G. promossa da :

Leonardo, residente in Rivoli, v.le San Giovanni Bosco n. 10/b ed elettivamente domiciliato in Torino, v. Vela n. 27 presso lo studio degli Avv.ti Sergio Tricarico ed Alessandro Meregaglia, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per delega in atti.

Attore

contro

Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, ivi sedente in c. Inghilterra n. 7 ed elettivamente domiciliata in v. Cialdini n. 19 presso lo studio degli Avv.ti Pier Franco Gigliotti e Silvia Giusti, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in atti.

Convenuta

e contro

Moncalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Moncalieri, st. _____ ed elettivamente domiciliata in v. Talucchi n. 34

Il sottoscritto copia il
f. n. _____
_____ ARCUO

Il Giudice di Pace
Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

presso lo studio dell'Avv. Roberto Arcudi, che la rappresenta e difende per procura in atti.

e contro

F ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solution S.c.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore dr. Giacomo Nurra e dr. Mauro Montagnini, con sede legale in Trieste, v. Macchiavelli n. 4 ed elettivamente domiciliata in Torino, c. presso lo studio dello Avv. Marco che la rappresenta e difende per delega in atti.

Oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 06/11/2014 le parti così concludevano:

parte attrice: note conclusive del 05/11/2014:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione


In via Istruttoria:

- ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze sopra enucleate ai nn. da 1 a 8 da intendersi quali capitoli ex art. 230 primo comma c.p.c..
- disporre, se del caso, CTU sul mezzo e sul luogo del sinistro.
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare eccezioni.

Nel merito in via principale

- Accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2051 c.c. della Provincia di Torino in persona del Presidente pro-tempore, e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 1.335,14, o di altra versore accertando in corso di causa, e ciò per i titoli di cui in premessa;

Nel merito in via subordinata

IL GIUDICE DI PACE
TORINO


- Accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. della Provincia di Torino in persona del Presidente pro-tempore e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 1.335,14, o di altra somma versore accertando e/o determinando in corso di causa;
- in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi di Legge sulla somma rivalutata.
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA come per Legge e spese di eventuale CTU e CTP qualora disposta Consulenza Tecnica.

Parte convenuta: note conclusive del 05/11/2014:

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
assolvere la conchiudente da ogni domanda.

IN SUBORDINE

dichiarare la ditta Moncalieri Servizi Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere indenne o comunque a manlevare la Provincia di Torino dalle domande proposte dal sig. Ippolito Leonardo, condannandola al risarcimento dei danni dallo stesso subito o comunque al rimborso di quanto essa Provincia di Torino fosse eventualmente tenuta a pagare al predetto sig. Ippolito Leonardo per capitale, interessi e spese.

Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese forfetarie 15% e successive, IVA e CPA.

Con distrazione a favore degli Avv.ti Gigliotti e Giusti che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso onorari.

Terza chiamata Moncalieri Servizi Soc. Coop.: note conclusive del 03/11/2014:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via principale: respingere ogni domanda in fatto ed in diritto svolta nei confronti della III chiamata Moncalieri Servizi Soc. Coop. essendo la stessa estranea alle vicende per cui è causa;

In via di subordine e per mero scrupolo di difesa: dichiarare tenuto il proprio assicuratore F.lli Ass.ni Danni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la conchiudente ai sensi di polizza dall'eventuale accoglimento delle avversarie domande nei propri confronti avanzate.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
F.lli Ass.ni Danni s.p.a.



In ogni caso con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge.

Terza chiamata F A Ass.ni: note conclusive del 04/11/2014:

principalmente, accertata la carenza di responsabilità della terza chiamata Moncalieri S.p.A. nella determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa, assolvere conseguentemente l'esponente da ogni avversaria pretesa; in graduato subordine, dichiarare non dovuto il risarcimento, ex art. 1227 2° c. c.c., per quei danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero accertare ex art. 1227 1° c. c.c. che il comportamento colposo dell'attore ha concorso a cagionare il danno, riducendo di conseguenza il risarcimento, da liquidarsi comunque nei limiti di quanto provato ed accertato in corso di causa;

nella denegata ipotesi di condanna della Moncalieri S.p.A. dichiarare l'esponente tenuta a manlevare l'assicurata nei limiti del massimale di polizza e detratti gli scoperti e la franchigia contrattualmente previsti.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge.

Motivi della decisione

Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c.

Esponava l'attore di aver percorso in data 29/02/2012 in Bruino la v. Torino in direzione Rivalta, quando, imboccata la rotonda all'altezza di v. Mulino, a causa della presenza di sale misto a sabbia sull'asfalto, perdeva il controllo del proprio mezzo Yamaha Tmax tg. D***** da lui condotto, così come verificato dalla P.M. accorsa in loco per verificare le condizioni dell'asfalto. Assumeva l'esponente che assisteva al fatto F. illo Francesco, come verbalizzato dagli operanti predetti e di aver riportato nell'occorso danni materiali pari ad € 1.185,14, come da preventivo del 09.03.2014, con fermo tecnico di tre giorni, pari ad € 150,00, di cui domandava il risarcimento.

IL GIUDICE
Dott. Andrea ...



Precisava il deducente la propria domanda ex art. 2051 c.c., riferendo la responsabilità esclusiva dell'occorso alla P.A. convenuta, sotto il cui controllo è sottoposto il demanio stradale; in via sussidiaria, assumeva la responsabilità dell'occorso ex art. 2043 c.c.

Costituendosi in giudizio, la P.A. comunale convenuta respingeva nel merito ogni addebito di responsabilità, contestando la dinamica dell'evento come ex adverso dedotta, con onere attoreo della prova ex art. 2697 c.c. dell'an, nel quantum debeatur e del nesso causale, riconducibile alla condotta di guida dell'attore, che per le dichiarazioni del teste cennato, perdeva aderenza "causa la sabbia depositata a lato della corsia utilizzata per il gelo e la nevicata dell'inverno" (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).

La terza chiamata Moncalieri S. Coop., costituendosi in giudizio, in via preliminare/pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; in via principale, nel merito, domandava mandarsi assolta da ogni avversaria pretesa, in quanto estranea alla vicenda per cui è causa, in virtù dell'"atto di appalto" (docc. 1 e 2) e del regolamento, in cui viene prevista la manutenzione a posteriori dell'appaltatore, oggetto di trattamento antigelo, per cui secondo contratto, l'appaltatore deve attenersi agli interventi da eseguirsi con le modalità indicate nel piano e secondo la tabella di pag. 5 e 9 (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).

La terza chiamata Compagnia di Assicurazioni, costituendosi in giudizio, eccepiva ex art. 1227, 2 c. c.c. che l'attore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza alla stregua del comportamento poco avveduto dell'attore, almeno nel non aggravare i danni ovvero ai sensi del 1 c., che il comportamento colposo dell'attore ha concorso a cagionare il danno, per cui domandava, per l'effetto, la riduzione del risarcimento, da liquidarsi nei limiti di quanto sarà provato ed accertato in corso di causa, nei limiti del

UFFICIO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

massimale e al netto della franchigia.

E' potere del giudice civile qualificare in diritto liberamente la domanda, il ch  postula pur sempre che la parte abbia allegato i fatti costitutivi dell'ipotesi normativa, ritenuta adeguata ed impone di valutare se il fatto dedotto   riconducibile in primis all'art. 2051 c.c., cos  come prospettato in primis dall'attore nel proprio atto introduttivo.

Si osserva nel merito che, dopo alterni orientamenti in tema di responsabilit  degli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti a causa della cattiva manutenzione delle strade, la Suprema Corte procede ad un progressivo innalzamento del grado di responsabilizzazione della P.A. ex art. 2051 c.c., con esclusione della stessa solo in ipotesi di caso fortuito, riconducibile ad un'alterazione dello stato dei luoghi impreveduta, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile ovvero alla condotta della vittima medesima, omissiva nelle normali cautele, determinante l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene pubblico in custodia ed il danno (ex pluribus, C.C. n. 20427/2008, n. 8157/2009, n. 24419/2009, n. 6537/2011).

Trattandosi di strada di demanio provinciale, sul cui manto stradale avveniva la caduta dell'attore,   condivisibile l'orientamento della Suprema Corte, confermato nella recentissima sentenza C.C. n. 999 del 20.01.2014 in tema di custodia.

Ci  posto, la pretesa risarcitoria attorea ex art. 2051 c.c.   fondata.

Sull'an, l'attore assolve l'onere probatorio, posto a suo carico (vicinanza della prova in tema di responsabilit  extracontrattuale C.C. Sez. U. n. 528/2008).

All'esito dell'istruttoria, rileva la dichiarazione del teste F. J. Francesco, che confermava il capo 1 di citazione: "Andava verso Bruino: ero l , stavo facendo un lavoro sulla rotonda di v. Torino, del mercato per conto del Comune di Bruino, stavamo piazzando dei pali"; sul successivo capo 2 dichiarava: "S , arrivava da Orbassano,



all'uscita della rotonda c'era della sabbia e sale, lasciata, anzi sparsa perché aveva nevicato in quei giorni e ha perso aderenza, ma era praticamente fermo". a.d.r.: "Erano già giorni che l'avevano sparsa e rimaneva una striscia sui fianchi della rotonda"; a.d.r.:" La striscia di sabbia/sale era sulla parte esterna della carreggiata e lì è caduto".

La testimonianza trova preciso riscontro nelle dichiarazioni rese a verbale dal teste medesimo alla P.M. di Bruino, confermate sul capo 4) in sede di escussione testimoniale (doc. 1 parte attrice).

La responsabilità della caduta dell'attore non è dunque altrimenti riconducibile che alla sabbia, mista sale, presente sul sedime stradale con striscia laterale di accumulo, non segnalata preventivamente.



Eni contro, parte convenuta non offre prova liberatoria alcuna ex art. 2051 c.c.

Sulla condotta dell'attore, si richiama quanto sopra disaminato, con riferimento alla testimonianza resa dal F...o, precisa e conferente, sulla condotta dell'attore conducente:"...ha perso aderenza, ma era praticamente fermo".

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le contestazioni difensive della CTU vanno sollevate nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, risultando tardiva la loro eventuale successiva deduzione, come in comparsa conclusionale e, se ivi contenute, non possono essere disaminate dal giudice adito, perchè in tal modo, rimarrebbero sottratte al contraddittorio ed al dibattito processuale (C.C. n. 9517/2002, n. 7335/2013 e Ord. Sez. VI - I n. 20636/2013).

L'attore contestava le risultanze della CTU a verbale di udienza del 18.09.2014.

Di nessuna rilevanza le ipotesi formulate dal CTU, ing. M...a sulla condotta dell'attore, per probabile superamento a destra della colonna di autoveicoli, fermi o molto lenti, che non trova peraltro preciso riscontro probatorio alcuno e sviluppate in

UFFICIO DISTRETTUALE DI TORINO
18/09/2014

riferimento ad ipotesi ex artt. 141, 144, 148 c.d.s. e 347 reg. att. c.d.s., dunque inconferenti nella fattispecie.


Rilevano invero le considerazioni del CTU a pag. 28 della relazione peritale sulla responsabilità della Provincia convenuta, in riferimento a pag. 3 della comparsa di costituzione. E' condivisibile che "oltre la carreggiata" e per l'effetto, con esclusione di responsabilità della convenuta P.A., non sia neppur ipotizzabile la perdita di controllo dello scooter, in corrispondenza del marciapiedi, privo di cordolo, complanare alla carreggiata. Rimane valida la considerazione del CTU sulla posizione dell'attore, dunque all'interno della carreggiata, di pertinenza della convenuta P.A.

In ordine al concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c., una volta che il danneggiato abbia provato il danno subito e la sua derivazione causale dall'illecito, è onere probatorio del danneggiante dimostrare, che il danno è stato, pur in parte, prodotto anche dal comportamento del danneggiato. Ne consegue che chi invoca l'altrui concorso di colpa deve allegare in modo specifico le circostanze di fatto, in cui detto concorso di colpa sussisterebbe. Non si può considerare dunque fondata l'eccezione, genericamente enunciata dalla terza chiamata F. la Assicurazioni S.p.A. e non comprovata.

Fondata è l'eccezione enunciata in via preliminare, pregiudiziale dalla terza chiamata Moncalieri S. in comparsa di costituzione e risposta.

I servizi a cui la stessa è tenuta a provvedere sono quelli indicati nel regolamento dell'atto di appalto, allegato e prodotto dalla parte medesima (docc. 1 e 2 terza chiamata Moncalieri S. (prop.)); dunque, la manutenzione successiva allo sgombero neve ed al trattamento preventivo antigelo e/o la pulizia delle strade non sono ricomprese nel contratto di appalto non sono ivi previste.

U. GENTILE
DIRETTORE GENERALE



In riferimento all'art. 2051 c.c. ed a titolo di responsabilità extracontrattuale, non è ravvisabile l'elemento costitutivo della custodia in capo alla parte medesima.

In ordine al quantum debeatur, si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU che ritiene le voci di danno, indicate nel preventivo, congrue ai danni riscontrate sul motoveicolo ed ai prezzi di listino delle case costruttrici con quelli di mercato, tranne per le ore di manodopera, contenute nel numero di cinque ad € 30/H l'una (€ 150,00). Sul quantum debeatur, il danno lamentato è pertanto liquidabile in € 945,46, oltre IVA; oltre interessi legali dalla data sinistro al saldo e rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate ex art. 4 D.M. n. 55/2014, della natura ed importanza della causa e del decisum (C.C., Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011)

Si pongono definitivamente a carico della parte convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e come esposti, le spese di CTP allegate (C.C. n. 9549/2009).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore Ippolito Leonardo, che si liquidano in complessivi € 945,46, oltre IVA, interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore Leonardo, che si liquidano in complessivi € 1.205,00, oltre € 113,00 per spese, IVA e CPA, oltre rimborso forfettario spese generali nel 15% ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/2014 ed a titolo di esposti, al pagamento di € 447,36 per spese di CTP.

IL GIUDICE DI PACE
DECRETO

Assolve da ogni avversaria pretesa la terza chiamata, Moncalieri Se
in persona del legale rappresentante pro tempore ed altresì, la terza chiamata F/ ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solution S.c.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore dr. Giacomo Nurra e dr. Mauro Montagnini.

Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata, Moncalieri Se S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre IVA e CPA, oltre rimborso forfettario spese generali nel 15% ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/2014 ed altresì, dichiara tenuta e condanna la convenuta Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della F/ Assicurazioni Danni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solution S.c.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dr. Giacomo Nurra e dr. Mauro Montagnini, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre € 5,52 per spese, IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nel 15% ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/2014,

Pone definitivamente a carico della parte convenuta soccombente Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, li 21/11/2014.

IL CANCELLIERE
Leonardo Petracca



25 NOV 2014

IL CANCELLIERE
Leonardo Petracca

IL GIUDICE DI PACE
DOTT. GIULIO BRUNETTI
Giulio Brunetti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
USO APPELLO



Torino, 27/11/2015

Dott.ssa Cristina SEREN BERNARDINI
SINDACATO GIUDIZIARIO